



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. D'ARBOREA"
VIA ISONZO N. 5 - 09016 IGLESIAS C.F. – Partita IVA: 81003910924 tel. 0781 274560 –
0781 274572 –
e-mail: caic888004@pec.istruzione.it – caic888004@istruzione.it
Codice Univoco dell'Ufficio: **UFRYMF**

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Premessa

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc.

Per l'importanza che queste attività rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del PTOF e in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, è necessaria una precisa e adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si prevede un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.

Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

Art. 2 – Tipologie delle iniziative

a) Viaggi di istruzione culturale in Italia;

- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali, spettacoli teatrali, cinematografici;
- c) Viaggi validi per l'orientamento quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi;
- d) Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti;
- e) Viaggi connessi ad attività sportive.

Art. 3 – Finalità per ogni tipologia

a) Viaggi di istruzione culturale

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno effettuati in località italiane, con l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.

b) Visite guidate

Hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

c) Viaggi essenzialmente finalizzati all'orientamento

d) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di facilitare la cittadinanza europea, potenziando il senso di appartenenza e integrando l'identità locale nel contesto sociale europeo.

f) Viaggi connessi ad attività sportive inerenti alla partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali .

Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il mese di Novembre, fatta eccezione per proposte di rilevanza culturale che pervengono alla scuola successivamente. Per le stesse, dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica presente sul sito dell'Istituto.

Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione

I Consigli di Classe devono provvedere

- all'individuazione e alla comunicazione degli itinerari;
- all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili e, se necessario, di eventuali genitori.

Le scelte effettuate dai Consigli di classe sono trasmesse al Collegio dei docenti e successivamente al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità delle proposte individuate sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico. In seguito avrà inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione. Lo Staff di Dirigenza collaborerà a tutte le fasi organizzative.

Art. 6 – Destinatari

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Si precisa che per la tipologia di viaggi di durata superiore ad un giorno, destinatari saranno solo gli allievi delle classi quarte e quinte della scuola primaria e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

E' tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare e informare i genitori sulle modalità organizzative dei viaggi.

Per i viaggi all'estero previsti dai programmi comunitari destinatari saranno gli alunni dei docenti partecipanti al progetto selezionati in base alle competenze linguistiche e al merito.

È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, gemellaggi e partnership, ecc.). Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.

Art.7- Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Appare adeguato indicare in 3 giorni la durata massima dei viaggi per le classi quarte e quinte della scuola primaria, in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per la classe terza della scuola secondaria. E' prevista la partecipazione di almeno la metà degli alunni per ogni classe; possono essere consentite deroghe, anche al di sotto dei limiti nelle classi ove si riscontrino situazioni di particolare difficoltà. In queste classi bisogna offrire agli alunni con modeste possibilità economiche alternative valide affinché non siano privati dell'esperienza educativa del viaggiare e dello stare insieme.

Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica.

Art.9 – Contributi degli allievi

I fondi saranno versati dalle famiglie in via esclusiva adottando la piattaforma PagoPA, il sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione. Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell'Ente pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale. Per tale ragione il Ministero dell'Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione "Pago In Rete" che, in conformità con l'ultima direttiva emanata, interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPA. Tutti gli Istituti Scolastici sono già abilitati dal Ministero all'utilizzo della piattaforma Pago In Rete che rappresenta per le scuole un valido strumento per gestire in modo efficace i pagamenti delle famiglie.

Le modalità di versamento (in un'unica soluzione o in importo rateizzabile in due quote - acconto e saldo - saranno determinate dall'Amministrazione scolastica e visualizzabili direttamente in piattaforma.

Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, in via eccezionale, sarà possibile effettuare, da parte di un genitore della classe, un versamento cumulativo unico per tutti i partecipanti.

Art. 10 – Accompagnatori

La funzione di accompagnare, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Per la scuola dell'infanzia nelle uscite di mezza giornata e in quelle di intera giornata è richiesta la partecipazione del collaboratore scolastico per supporto alle docenti e assistenza agli alunni.

Non è esclusa la partecipazione del capo d'istituto tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d'istruzione, i docenti accompagnatori che hanno dato la disponibilità devono appartenere preferibilmente alla classe.

Nella programmazione dei viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno o dell'educatore, eventualmente anche del genitore. A tale scopo deve essere preventivamente acquisita la disponibilità del docente capocomitativa e assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del codice civile.

Qualora l'insegnante dell'allievo portatore di handicap non si rendesse disponibile, il Consiglio di classe valuterà alternative equivalenti tenendo conto che all'alunno non potrà essere preclusa la possibilità di partecipazione e che la sorveglianza può essere affidata a altro insegnante della classe.

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l'insegnante a disposizione previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

L'eventuale presenza di genitori deve essere attentamente valutata dall'intero Consiglio di Classe (Dirigente, docenti area comune, docente di religione, docente specialista ove presente, docenti di sostegno) e decisa all'unanimità. Il genitore accompagnatore dovrà assumersi le responsabilità inerenti alla partecipazione al viaggio esonerando la scuola da ogni responsabilità; dovrà inoltre provvedere per intero alle spese. Il numero possibile di genitori accompagnatori è stabilito in uno ogni quattro alunni. Per la scuola dell'infanzia nel caso di uscite fuori dal territorio comunale e della durata dell'intera giornata, data la tenera età degli alunni, potrebbe essere previsto un numero maggiore di genitori accompagnatori.

Art. 11 – Criteri per la comparazione delle offerte

La normativa attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate regolarmente iscritte all'albo fornitori servizi della scuola.

Il Consiglio d'Istituto avrà il compito di:

- indicare in base a quali elementi e con quali pesi dovrà essere fatta la comparazione
- aprire le offerte
- esaminare la documentazione
- valutare i servizi offerti
- individuare la ditta aggiudicataria

Art. 12 – Polizza assicurativa

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti
- la valutazione degli accompagnatori
- la comparazione tra costo e beneficio
- A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento.

- Art. 14 - Cenni riepilogativi sulla documentazione

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza
- dichiarazioni di consenso delle famiglie
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza
 - la liberatoria di esonero dalla responsabilità in caso di genitori accompagnatori
- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa
- il programma analitico del viaggio
- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate
- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291
- relazione consuntiva

CAPO II NORME DI COMPORTAMENTO ALUNNI

Art. 15 - Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.

Art. 16 - Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

Art. 17 - Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Dovranno evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici che non sarebbero apprezzati da operatori turistici e accompagnatori.

Art. 18- Gli alunni dovranno rispettare il proprio e l'altrui riposo, evitando di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali e umane offerte dal viaggio.

Art. 19- Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà a carico del responsabile se individuato, in caso diverso all'intero gruppo. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Art. 20- Eventuali episodi di indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari e ripercussioni sul voto di condotta finale.

Art. 21- Gli alunni non potranno allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili accompagnatori e dovranno essere puntuali a tutti gli appuntamenti indicati nel programma.

Art. 22- Sarà comunque compito del Consiglio di classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante viaggi d'istruzione precedenti; qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe o l'alunno, non potrà partecipare a viaggi d'istruzione.

Art. 23- Le presenti regole siano intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile. Si invitano tutti gli alunni a collaborare alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi dagli studenti.

CAPO III COMPITI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Art. 24- Il docente accompagnatore avrà cura di fornire al capogruppo tutte le informazioni utili a stendere la relazione di viaggio al rientro con riferimento sia agli aspetti didattici, sia ai risultati conseguiti, sia alla qualità dei servizi

Art. 25- Il docente accompagnatore, avrà cura di cooperare con lo staff organizzatore, il Dirigente Scolastico, il DSGA e le famiglie per la gestione delle varie fasi di pratica (eventuale raccolta e versamento quote di partecipazione degli alunni, ecc.)

Art. 26- Ulteriori compiti del docente accompagnatore:

a. Distribuire con il dovuto anticipo agli alunni e alle famiglie l'itinerario e il programma didattico del viaggio;

b. ritirare la disponibilità solo per gravi e comprovati motivi;

- c. possedere competenze culturali e specifiche necessarie per la fruizione dei contenuti della visita e preparare gli alunni nel periodo antecedente la partenza, sulla base del programma di viaggio;
- d. Considerato il forte valore didattico-pedagogico che il viaggio d'istruzione e l'uscita didattica assumono all'interno dei percorsi formativi, sensibilizzare i ragazzi a produrre lavori, resoconti, diari di bordo, documentazione fotografica, approfondimenti e quant'altro possa servire a coinvolgere, documentare il lavoro svolto e i progressi nell'apprendimento;
- e. Prima della partenza fare l'appello dei presenti e ripeterlo per ogni trasferimento (con modalità da definirsi da parte dei docenti accompagnatori);
- f. Assicurarsi che ogni alunno abbia i recapiti dell'albergo e del docente accompagnatore;
- g. Per ogni divisione in gruppi indicare una zona di riferimento, il punto di ritrovo e gli accorgimenti da seguire in caso di smarrimento;
- h. Ogni escursione deve essere prestabilita con il docente accompagnatore;
- i. Il coordinamento dei gruppi è affidato per ogni viaggio ad un unico docente responsabile nominato dal Dirigente Scolastico;
- j. Ogni docente accompagnatore deve conservare l'elenco nominativo degli studenti affidatigli e sarà responsabile del gruppo affidatogli;
- k. Evitare che gli alunni possano allontanarsi da soli senza il permesso del docente accompagnatore.

CAPO IV COMPITI DEI GENITORI

Art. 27- I genitori degli alunni partecipanti al viaggio dovranno nel periodo immediatamente antecedente alla partenza partecipare ad un incontro con il Dirigente Scolastico, il DSGA e i docenti accompagnatori per leggere il presente Regolamento, precisare gli ambiti di responsabilità, depositare recapiti telefonici e fornire informazioni utili (anche relativi allo stato di salute) che possano assicurare un soggiorno sereno ed una efficace gestione del viaggio.

Art.28- Per i genitori accompagnatori non interferire con l'attività didattico-educativa dei docenti e supportare il più possibile il corpo docente nella sorveglianza e sicurezza degli alunni. Per i genitori non partecipanti è richiesto di evitare continue sollecitazioni comunicative ai docenti accompagnatori durante il viaggio, a meno che non si tratti di questioni di estrema gravità. Sarà cura del docente accompagnatore, nel caso in cui le situazioni lo ritenessero necessario, mettersi in contatto con le famiglie per la soluzione di eventuali problematiche.

Art. 29 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa